



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE

Registro Generale n. 120

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 60 DEL 03-08-2021

Oggetto: INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 54 DELL'11.06.2021 AVENTE AD OGGETTO "DISCIPLINA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PRODUTTIVE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. ED II."

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di agosto,

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23/2/2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

VISTO il decreto-legge 25/3/2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in corso di conversione;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

PREMESSO che con Ordinanza 4 giugno 2021 del Ministro della Salute "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto*", pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 133 del 05 giugno 2021, a decorrere dal 7 giugno 2021 si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo del 14 maggio 2020 n. 59 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020"* che al punto 23 stabilisce: "che la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento";

RICHIAMATA la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011 secondo la quale: "(.....) *specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati ed adottati potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale*" espressamente richiamati come limiti all'iniziativa ed all'attività economica privata ammissibili dall'art. 3 comma 1 del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017) "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*"

PREMESSO CHE:

- ✓ le attività commerciali di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- ✓ sono vietati gli assembramenti di persone in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del VIRUS COVID-19;
- ✓ pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico sanitaria in corso;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 54 R.G. 93 del 11.06.2021, avente ad oggetto *"Disciplina orari di apertura al pubblico delle attività commerciali artigianali e produttive ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ed ii."*;

CONSIDERATO che l'art. 60 comma 2 della L.R. 23 del 31/7/2018 *"Testo unico in materia di commercio"* stabilisce che i *"I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4,*

comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale”;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- la Legge regionale Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23, Testo unico in materia di commercio, all'art.60 rubricato (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) recita *“1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia. 2. I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale. 3. Gli esercenti rispettano l'orario prescelto e rendono noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione”.*

VISTO l'art. 41 della Costituzione a mente del quale *“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”;*

RITENUTO di provvedere in merito, integrando la propria precedente ordinanza già sopra richiamata n. 54 R.G. 93 del 11.06.2021, avente ad oggetto *“Disciplina orari di apertura al pubblico delle attività commerciali artigianali e produttive ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ed ii.”;*

VALUTATO ogni opportuno elemento, in particolare la necessità di assicurare ampie fasce orarie di esercizio delle attività per consentire il contemperamento tra l'interesse degli operatori all'esercizio remunerativo delle proprie aziende e il diritto della clientela ad accedere nei locali in sicurezza, con l'obbligo di rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del virus Covid-19;

ORDINA

L'integrazione della propria precedente ordinanza meglio descritta in premessa n. 54 R.G. 93 del 11.06.2021, avente ad oggetto *“Disciplina orari di apertura al pubblico delle attività commerciali artigianali e produttive ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ed ii.”* con le seguenti modalità:

possono rimanere aperte sette giorni su sette, nel rispetto delle seguenti fasce orarie di apertura al pubblico:

1. **attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali** (a titolo meramente esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, piadinerie, cornetterie ecc...), ivi incluse le attività di ristorazione a domicilio e ristorazione da asporto: dalle ore 6:00 alle ore 02:00.

Resta confermato, per quanto non in contrasto, il contenuto delle ordinanze sindacali n. 54 R.G. 93 dell'11.06.2021 avente ad oggetto *“Disciplina orari di apertura al pubblico delle attività commerciali artigianali e produttive ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ed ii.”*, e n. 56 R.G. 95 dell'11.06.2021 avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia di*

Ordinanza SINDACO n.60 del 03-08-2021 COMUNE DI ALBA ADRIATICA

attività commerciali e pubblici esercizi volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 ed al superamento di situazioni di degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”;

DISPONE

che la presente ordinanza abbia efficacia dalla data di pubblicazione sino a nuova disposizione o revoca.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale sezione dell'Aquila, ai sensi del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on-line* e sul sito istituzionale dell'Ente.

2. La trasmissione di copia a:

- al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- al Sig. Questore di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Alba Adriatica;
- Al Sig. Comandante del Comando Carabinieri Forestali di Alba Adriatica;
- Al Comando della Polizia Locale di Alba Adriatica;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Alba Adriatica;
- Al Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Alba Adriatica;

IL SINDACO

Prof.ssa Casciotti Antonietta